

TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro

Nella causa iscritta al n. 1443 R.G. anno 2012
promossa da
XXXXXXXXXX – ricorrente, con l'avv. YYYYYYYYY

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA – resistenti, con l'avvocatura dello Stato

Il Giudice Dott. Marco Medoro, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.10.2012 nel procedimento in epigrafe;

Letti gli atti e sentiti i procuratori delle parti;

OSSERVA

XXXXXXXXXX si è rivolto a questo Tribunale per ottenere, in via interinale ed urgente, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli in data 29.8.2012 dal Ministero dell'Istruzione (d'ora in poi, MIUR), alle dipendenze del quale presta servizio dal 2007 in qualità di collaboratore scolastico, la reintegrazione nel posto di lavoro.

Il MIUR e l'Ufficio scolastico regionale si sono costituiti in giudizio sostenendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso alla tutela cautelare atipica per difetto del requisito di residualità in ragione dell'entrata in vigore del rito speciale accelerato previsto dalla legge 92/2012 e contestando il fondamento delle numerose censure, formali e sostanziali, di legittimità del recesso intimato in tronco al XXXXXXXX a seguito della sentenza con cui questo Ufficio, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato al medesimo, con il beneficio della sospensione condizionale, la pena di mesi 10 di reclusione e di 2.000,00 e di multa per i reati p. e p. dagli artt. 81 cpv, 600 *quater*, secondo comma e 600 *ter*, terzo e quinto comma, c.p.

Il ricorso deve ritenersi ammissibile, ma va respinto per l'assorbente difetto dell'imprescindibile requisito del *periculum in mora* per le considerazioni dappresso brevemente indicate.

La legge n. 92 del 28.6.2012 "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*", ha modificato profondamente, tra l'altro, la disciplina dei licenziamenti del personale delle aziende con più di 15 dipendenti, ristrutturando, in particolare – a precetti sostanzialmente invariati – la disciplina delle sanzioni applicabili, confinando in uno spazio tendenzialmente residuale (o quantomeno tale sembra essere l'intenzione del legislatore in senso soggettivo) la tutela in forma specifica costituita dalla reintegra nel posto di lavoro. A completamento di un complesso disegno di cui fanno parte anche interventi di modifica del sistema degli ammortizzatori sociali e una nuova regolamentazione di alcune figure contrattuali (lavoro subordinato a termine, lavoro a progetto, associazione in partecipazione) tesa a ridurre la c.d. flessibilità in entrata nel mercato del lavoro, l'art. 1, commi 47 e ss. ha introdotto un rito speciale accelerato, costituito da una fase a cognizione sommaria e da una eventuale fase successiva a cognizione piena per decidere le controversie in tema di impugnazione dei licenziamenti ai sensi dell'art. 18 St. lav.

A monte, i commi 7 e 8 dello stesso art. 1, con una formulazione piuttosto anodina, si sono posti il problema dell'applicazione della riforma nel suo complesso ai rapporti di pubblico impiego, stabilendo che "*7. Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. 8. Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.*" Tale enunciazione di principio, con le cautele imposte dalla cognizione sommaria che caratterizza la sede e peraltro da una prima lettura che vede già confrontarsi posizioni molto diverse in dottrina, manifesta l'intento (in contraddizione con la tendenza sviluppata sin dalla legge-delega 421/1992 ma in sintonia con l'assetto attuale di molti aspetti della relazione

lavorativa pubblica) di approvare un corpo di norme speciali per la disciplina dei rapporti di pubblico impiego c.d. privatizzato pur nell'ottica di recepire i principi-cardine della novella attraverso un confronto con le OO.SS. Si pone, dunque, il problema – nelle more dell'approvazione di questa ulteriore novella – di individuare i parametri sostanziali e processuali di riferimento per la regolamentazione delle vicende che cadono, a partire dal 18.7.2012, sotto l'impero dell'attuale legislazione.

Sulla base di queste premesse, ritiene lo scrivente che, allo stato, non possa negarsi l'applicazione ai rapporti di lavoro pubblico della disciplina attualmente vigente in materia di licenziamenti dal punto di vista sia sostanziale che processuale. Depone in tal senso l'art. 51 del d.lgs. 165/2001 (T.U.P.I.) che stabilisce che *“Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1. La legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.”*

Il rinvio allo statuto dei lavoratori, per quel che interessa in materia di licenziamento, è operato, infatti, con l'utilizzo della tecnica del rinvio mobile che recepisce il contenuto di norme collocate in altre fonti adeguandosi automaticamente all'evoluzione delle medesime, dal che consegue l'applicazione del nuovo art. 18 St. lav. (e del rito speciale che il predetto articolo richiama) anche al pubblico impiego privatizzato. La tesi opposta, propugnata da una parte della dottrina, poggia sull'assunto – non secondario – dell'intenzione sopra lueggiata di dettare norme speciali in materia, ma non spiega come sia possibile, a fronte di una lettera così chiara che la riforma non ha corretto né intaccato, dettando disposizioni transitorie, considerare il rinvio di tipo recettizio e, per l'effetto, porre a base delle decisioni sui licenziamenti pubblici il vecchio art. 18 St. lav. abrogato dalla legge 92/12, determinandone una sopravvivenza a tempo indeterminato che la norma sopra riportata e la carenza di una espressa salvezza delle disposizioni precedenti paiono inequivocabilmente escludere.

La legittimità del licenziamento oggetto di causa, intimato il 29.8.2012 nella piena vigenza della riforma dovrà, dunque, essere vagliata alla luce del nuovo art. 18 St. lav. e la presente controversia, nella fase di merito, andrà trattata con il rito speciale imposto dall'art. 1, commi 47 e ss. della legge 92/2012 a tutela dell'interesse di entrambe le parti alla celere definizione del giudizio. Detto rito, infatti, a differenza di quello disegnato dagli artt. 702 – *bis* e ss. c.p.c. non ha carattere opzionale e non è, perciò, a disposizione della parte che, sull'assunto di una prognosi di sommarietà dell'istruttoria, abbia interesse a velocizzare la causa, ma è funzionale all'interesse pubblico ad una risposta rapida che la Giustizia deve dare in ordine alla prosecuzione del rapporto.

Dalle considerazioni che precedono discende che il presente ricorso d'urgenza è formalmente ammissibile giacché il rito celere-sommario, non presupponendo il vaglio del *periculum in mora* ed essendo preordinato alla formazione di un giudicato, è una *species* del rito ordinario del lavoro e non può quindi considerarsi sostitutivo della tutela cautelare. Deve, quindi, convenirsi con la difesa del ricorrente che, nel caso in esame, non difetta la residualità del mezzo che la tutela cautelare atipica dell'art. 700 c.p.c. richiede giacché non esistono altri strumenti omogenei preordinati ad assicurare l'anticipazione, interinale ed urgente, della reintegrazione pretendibile in sede di merito attraverso il rito speciale.

Cionondimeno, della tutela cautelare, come prima e più di prima essendo il processo di merito incanalato su una corsia veloce, devono sussistere tutti i presupposti, a partire da quello più qualificante costituito proprio dal pericolo imminente ed attuale di un pregiudizio grave ed irreparabile che potrebbe rendere inutile la sentenza emessa al termine del giudizio di merito.

Nel caso in esame, di contro, il XXXXXX invoca la reintegrazione non articolando alcuna deduzione atta ad illuminarne l'urgenza, limitandosi a richiamare l'orientamento giurisprudenziale che associa alla perdita del posto di lavoro un *periculum in re ipsa*. Sul punto va osservato che la giurisprudenza di questo Tribunale, in armonia con il maggioritario orientamento dei Giudici di merito, ha costantemente sancito che anche nel caso di perdita del posto di lavoro, chi ricorre all'A.G.O. deve allegare ed offrire la prova dell'esistenza di circostanze atte a dimostrare che il tempo necessario per il tramite del rito ordinario (ma ora attraverso il rito veloce) a riallacciare il rapporto è in grado di procurare conseguenze irreparabili a chi lo invoca. Ciò significa, nella più semplice delle ipotesi, che il ricorrente deve quantomeno offrire un quadro completo della propria situazione patrimoniale e così dimostrare l'urgenza della reintegra adducendo che non dispone di fonti di reddito alternative al

posto di lavoro che ha perduto sufficienti a garantire il mantenimento proprio e della propria famiglia. Nel caso in esame, l'assoluta carenza di allegazioni e produzioni documentali sul punto non può che fare deporre in direzione della mancanza del requisito dell'urgenza che, peraltro, doveva essere argomentato tenendo conto che non è più possibile poggiare sull'assunto dei tempi lunghi di un processo strutturato per essere rapido e deformalizzato. Nulla sposta il precedente giurisprudenziale di questo Ufficio, risalente peraltro ad oltre sei anni fa, nel quale, a differenza di quanto ipotizzato dalla difesa del ricorrente, si argomentava della sussistenza dell'urgenza anche in base ad un compendio fattuale attinente la situazione patrimoniale del lavoratore e della sua famiglia di cui nel caso che ci occupa non v'è traccia. Del resto, solo una qualificata urgenza, tale cioè da non potere attendere neppure i ristretti termini di emissione dell'ordinanza prevista dall'art. 1, comma 51, della legge 92/2012 potrebbe giustificare – *unicum* nel nostro ordinamento – l'apposizione del primo tassello di un giudizio potenzialmente composto da una concatenazione di ben sei distinte fasi processuali di cui tre a cognizione sommaria (700, reclamo al Collegio, fase sommaria del giudizio celere, opposizione a cognizione piena, reclamo alla Corte d'Appello, giudizio di legittimità dinanzi alla S.C.).

Il ricorso cautelare va, dunque, rigettato, assorbita ogni considerazione sul *fumus boni juris*, per difetto di *periculum in mora*.

Non può accedersi, da ultimo, alla richiesta subordinata avanzata dal XXXXXX nel verbale di udienza del 9.10.2012 di trattare il procedimento "direttamente" con il rito Fornero: a ciò osta, all'evidenza, sia il conflitto logico con la sopra argomentata ammissibilità della tutela cautelare richiesta proprio dal ricorrente sia l'impossibilità di applicare in via analogica in questo caso le disposizioni sul mutamento di rito (artt. 426-427 c.p.c. e 4 d.lgs. 150/2011) che sono dettate allo scopo di consentire la correzione dell'errore di impostazione dell'azione di *merito* tesa ad ottenere la definizione di una controversia con la formazione di un giudicato e non ad ottenere un'improponibile osmosi tra forme di tutela (cautelare e di merito) strutturalmente differenti.

Le considerazioni sopra esposte determinano la reiezione del ricorso. L'assoluta peculiarità "cronologica" della fattispecie, tra i primi casi verificatisi in un contesto di grande incertezza dal punto di vista normativo sostanziale e processuale, costituisce una ragione grave ed eccezionale, ai sensi dell'attuale art. 92 c.p.c. per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 bis e seguenti e 700 c.p.c.;

- respinge il ricorso;
- compensa le spese.

Si comunicati.

Perugia, 9.11.2012

Il Giudice
Marco Medoro